

Al Direttore
dell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione
SEDE

Richiesta di acquisto/relazione per l'affidamento

La sottoscritta Maria Staiano (matricola n. 10383) richiede con la presente l'acquisto del seguente bene da far gravare sul progetto AGRITECH, GAE P0000785, capitolo di spesa 22010, CUP B83C22002840001, annualità 2023.

Descrizione del fabbisogno

L'oggetto della fornitura è un evaporatore rotante a condensatore verticale completo di vetreria e palloni di raccolta dei condensati, modello HEI VAP CORE DIGITAL G3 della Heidolph, e i suoi accessori (refrigeratore Hei-CHILL 350 e pompa da vuoto Vacuubrand MD 1C VARIO).

Motivazione

L'acquisto è necessario per lo sviluppo del progetto AGRITECH, nello specifico verrà impiegato nella preparazione di antigeni coniugati (analita-fluoroforo) da usare come sonda calda riconosciuta dagli anticorpi selezionati come elementi di riconoscimento molecolare (MRE) al fine di sviluppare un biosensore per la valutazione di specifici analiti in matrici vegetali. Inoltre sarà utilizzata per la preparazione dei campioni da analizzare (frutta, verdura e vegetali in generale), per lo svolgimento di alcune fasi dopo i processi di omogenizzazione ed estrazione liquido-liquido per allontanare solventi di reazione.

Importo fornitura

10.190,00 euro +IVA 22% (in allegato preventivo)

Modalità di individuazione del contraente (ad esclusiva cura del richiedente)

La scelta del contraente è motivata dalle seguenti considerazioni.

Il potenziale affidatario è stato individuato sulla base dell'indagine esplorativa di mercato prot. N. 0320029 del 26/10/2023.

All'indagine esplorativa hanno partecipato due operatori economici:

- 1) Seneco S.r.l. con offerta prot. n. 0342866 del 10.11.2023:
 - a) l'offerta economica presentata rientra nel valore dell'affidamento;
 - b) l'offerta include le condizioni di garanzia, trasporto ed installazione richieste;

c) l'offerta non soddisfa a pieno tutte le caratteristiche tecniche indicate nell'indagine esplorativa per la fornitura richiesta, nello specifico:

- Il sistema offerto è fornito di un bagno termostatico con temperatura massima di 180°C, rispetto ad una temperatura massima di 210°C richiesta;
- Il sistema offerto è fornito di un bagno riscaldante con capacità di 4L, rispetto ad una capacità richiesta di 4.5L richiesta;
- Il sistema offerto è fornito di un *chiller* di refrigerazione con un volume di riempimento del fluido termico di 1 – 3.5 L, rispetto ad un volume di riempimento del fluido termico di 4 – 7 L richiesto;
- Il sistema offerto è fornito di una pompa da vuoto con portata massima di 1,32m³/h, rispetto ai 2m³/h richiesti;
- Il sistema offerto è fornito di una pompa da vuoto con un peso di 14,0 kg, rispetto ai 6 kg richiesti;
- Il sistema offerto è fornito di una pompa da vuoto con livello sonoro massimo di 53 dB, rispetto ai 43 dB richiesti.

e pertanto, l'offerta presentata non può essere accettata.

2) Deltek S.r.l., con offerta prot. n. 0339236 del 08/11/2023:

- a) l'offerta economica presentata rientra nel valore dell'affidamento;
- b) l'offerta include le condizioni di garanzia, trasporto ed installazione richieste;
- c) l'offerta soddisfa a pieno tutte le caratteristiche tecniche indicate nell'indagine esplorativa per la fornitura richiesta;

e pertanto può essere accettata.

Per cui, si identifica l'operatore economico Deltek S.r.l. come potenziale contraente dell'affidamento.

Avellino, 13/11/2023

Il richiedente del bene e titolare del fondo



DATA: 08-11-2023

NS.RIF: Off H1108-04

VS.RIF.: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A
RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI
ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN
EVAPORATORE ROTANTE

Spett.le CNR – Istituto Scienze dell'Alimentazione

CODICE	DESCRIZIONE	q.tà	PREZZO proposto totale
230- 57101300.00	Evaporatore rotante Heidolph HEI VAP CORE DIGITAL G3 con vetreria G3 a condensatore verticale con superficie maggiorata (consente una evaporazione più rapida grazie alla maggiore efficienza di condensazione), doppio display digitale per temperatura impostata e raggiunta e per velocità di rotazione Utilizzabile con palloni fino a 5 litri Bagno termostatico con T max 210 Sollevamento Manuale Classe di protezione IP67	1	3.085,00
230-59101610.00	Chiller Heidolph modello HEI CHILL 350 range di temperature da -10°C a +40°C Potenza raffreddante @20°C pari a 350 W	1	3.102,00
200-20696660	Gruppo da vuoto MD 1C VARIO (VACUUBRAND) completo di controllore elettronico del vuoto in grado di lavorare ricercando automaticamente il punto vapore dei solventi Vuoto massimo: 5 mbar portata 28 litri / minuto Lo strumento regola il vuoto in maniera assolutamente precisa mediante la regolazione del numero di giri motore della pompa (speed control) evitando in automatico la creazione di schiume e bolle nel pallone di evaporazione il gruppo da vuoto viene fornito nella colorazione originale Vacuubrand	1	3.500,00
230-56900611.00	Liquido diatermico Kryo 30 per chiller confezione 10 litri	1	283,00
230-59135000.00	Set di tubi per acqua e vuoto	1	220,00
			TOTALE € 10.190,00 + IVA (DIECIMILACENTONOVANTA/00)

Nel prezzo esposto sono compresi:

- Installazione e collaudo presso Vs sede.
- Corso di formazione all'uso della durata di 1 giorno lavorativo per tutto il personale da Voi indicato
- Garanzia pari a 3 anni dalla data di collaudo con esito positivo
La garanzia comprende riparazioni o sostituzioni di parti, necessarie al funzionamento ottimale della strumentazione. Sono comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione. Per l'intero periodo di vigenza della garanzia, l'affidatario si impegna a fornire gratuitamente gli eventuali upgrade alle licenze software.
In caso di guasto la scrivente Società si impegna ad eseguire il primo intervento tecnico entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della PEC con cui si segnala il guasto – la riparazione definitiva potrà avvenire nel termine massimo di 30gg lavorativi.
- La scrivente Società si impegna a mantenere disponibili tutti i ricambi per almeno 60 mesi dalla data di Collaudo.

**si illustrano di seguito nel dettaglio le caratteristiche
tecniche del sistema offerto**

Deltek srl - P.IVA 08505841216

via Antiniana, 28 - 80078

Pozzuoli (NA) - Italia

info@del-tek.it — www.del-tek.it

Area Nord:

tel. +39 02 873 686 57

fax +39 02 873 686 58

Area Centro Sud:

tel. +39 081 192 30 310

fax +39 081 192 30 319

CODICE	DESCRIZIONE	q.tà	PREZZO proposto totale
--------	-------------	------	------------------------------

Evaporatore rotante a condensatore verticale, completo di vetreria e palloni di raccolta dei condensati:

- Display digitale per la visualizzazione dei valori effettivi e quelli impostati;
- Due manopole separate con controllo dinamico per l'impostazione della velocità di rotazione e della temperatura del bagno di riscaldamento: rotazione rapida per grandi salti, rotazione lenta per l'impostazione precisa dei valori impostati;
- Funzione di blocco per impedire la modifica accidentale dei valori impostati;
- Sistema di illuminazione a LED che rende le funzioni attivate chiaramente visibili anche a distanza;
- Facile regolazione della profondità di immersione fino a 155 mm e dell'angolo di inclinazione da 20° a 80°;
- Funzione di standby e avviso di calore residuo a temperature del bagno di riscaldamento superiori a 50 °C;
- Modello con sollevamento manuale e vetreria verticale rivestita in plastica trasparente G3;
- Vetreria: set G3;
- Pulsante di standby per l'arresto di tutte le funzioni e, quando si utilizza un sollevatore a motore, solleva la fiaschetta di evaporazione dal bagno di riscaldamento;
- Indicatore velocità di rotazione: 3.5" LCD Display;
- Classe di protezione: IP67;
- Pallone di raccolta da 1 Lt e pallone di condensazione da 1 Lt con giunture standard NS 29/32;
- Utilizzabile con palloni fino a 5 litri;
- Bagno termostatico con T max 210°C;
- Motore: Motore c.c. brushless con controllo elettronico della velocità;
- Capacità termica: 1300 W;
- Intervallo di temperature bagno di riscaldamento: 20-210°C, con precisione $\pm 1^\circ\text{C}$;
- Materiale del bagno di riscaldamento: Acciaio inossidabile V4A;
- Volume bagno di riscaldamento: 4.5 L;
- Dimensioni con set vetreria G3 (L/ P/ A): HL: 739 x 487 x 845 mm, ML: 739 x 432 x 845 mm;
- Superficie di condensazione: 1.400 cm²;
- Intervallo di velocità di rotazione 10 - 280 giri/min.

Refrigeratore:

- Elementi di comando disposti in modo chiaro, ampio display LED, tastiera a membrana e finestra per il monitoraggio del livello del liquido di raffreddamento;
- Funzione di avvio e spegnimento automatico;
- Intervallo di temperatura compreso tra -10 °C e +40 °C;
- Stabilità della temperatura pari $\pm 0,5\text{ K}$;
- Capacità di raffreddamento a +20 °C: 350 W;
- Ingombro del refrigeratore: L 240 x P 430 x A 500 mm;
- Pressione pompa max.: 0,35 bar;
- Portata pompa max.: 9 l/min;
- Volume di riempimento del fluido termico: 4 – 7 L;
- Liquido diatermico: 10 L;
- Set di tubi per connessione all'evaporatore.

Pompa da vuoto a membrana doppio stadio serie per chimica con membrane in Teflon e valvole in Kalrez con microprocessore per il controllo elettronico del vuoto:

- Regolazione del numero di giri motore della pompa (speed control) evitando in automatico la creazione di schiume e bolle nel pallone di evaporazione;
- Possibilità di effettuare rampe di pressione mediante ventilazione del sistema gestita dal controllore. (in tal modo sono realizzabili cicli di vuoto e ventilazione del sistema per rialzare il livello di pressione);
- Possibilità di lavorare in modo totalmente automatico grazie alla capacità dello strumento di "leggere" la pressione dei vapori presenti nel sistema e di autoregolarsi conseguentemente;
- Possibilità di memorizzare tutti i parametri di lavoro;
- Possibilità di regolare la portata della pompa in modo elettronico, manuale o automatico, evitando in tal modo la formazione di schiume o il risucchio del prodotto;
- Valvola di ventilazione comandata elettronicamente dal controllore;

Deltek srl - P.IVA 08505841216

via Antiniana, 28 - 80078

Pozzuoli (NA) - Italia

info@del-tek.it — www.del-tek.it

Area Nord:

tel. +39 02 873 686 57

fax +39 02 873 686 58

Area Centro Sud:

tel. +39 081 192 30 310

fax +39 081 192 30 319

CODICE	DESCRIZIONE	q.tà	PREZZO proposto totale
--------	-------------	------	------------------------------

- Inerte verso l'attacco di vapori e/o solventi di natura organica così come di aggressivi chimici quali acidi e basi;
- Vuoto finale 5 mbar;
- Numero di stadi: 3
- Portata: 2 metri cubi/ora;
- Bassa rumorosità (livello sonoro massimo 43 dB);
- Potenza 0,18 kW;
- Tensione di alimentazione 230 V AC;
- Temperatura di funzionamento Max.: 60 °C (140 °F) Min.: -10 °C (14 °F);
- Classe di protezione: IP40;
- Dimensioni: 29,4 × 19,3 × 29,9 cm;
- Peso: 6,0 kg;
- Materiale membrane: PTFE;
- Materiale testate: ETFE/ECTFE;
- Materiale valvole: FFKM;
- Gas ballast: Sì.

CONDIZIONI DI FORNITURA

TRASPORTO	franco Vs sede
IVA	22% Vs.carico
Garanzia	36 mesi su tutte le strumentazioni proposte
Tempi di CONSEGNA min./max	Circa 20- gg lavorativi
PAGAMENTO	Bonifico Bancario 30gg
VALIDITA' OFFERTA	30-12-2023

Deltek Srl
 Dr. Giuseppe Maio

Alla Stazione appaltante:
Istituto di Scienze dell'Alimentazione

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445/2000**

La sottoscritta	MARIA STAIANO		
Nata a	ROMA	il	25-02-1965
Codice fiscale	STNMRA65B65H501A		

vista la normativa attinente alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in qualità di richiedente l'acquisto di **un evaporatore rotante a condensatore verticale completo di vetreria e palloni di raccolta dei condensati, di un refrigeratore e di una pompa da vuoto a membrana doppio stadio serie per chimica con membrane in teflon e valvole in kalrez con microcontrollore elettronico per la gestione del vuoto** nell'ambito del progetto **AGRITECH**, CUP **B83C22002840001** consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- ☐ Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
- ☐ Di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire dell'amministrazione;

DICHIARA ALTRESÌ

- ☐ Di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e delle norme in esso contenute, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017:

SI IMPEGNA

1. A non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone in ragione del ruolo ricoperto, a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento della funzione sopra descritta;
2. A comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis Legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n° 165/2001, dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 20 del D. Lgs. n° 39/2013.

Avellino, 13/11/2023	STAIANO MARIA
----------------------	---------------

Il dichiarante deve firmare con firma digitale qualificata oppure allegando copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 241/90 - Art. 6-bis (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse)

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;*
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.*

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Art. 7 (Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

D. Lgs. n° 165/2001 - Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli

incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi ((e le prestazioni)) derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di

analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informativi. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

D. Lgs. n° 33/2013 – Art. 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), comma 1, lettera c)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

...omissis...

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

...omissis...

D. Lgs. n° 39/2013 - Art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità)

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

D. Lgs. n° 36/2023 – Art. 16 (Conflitto di interesse)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.